

Atto Senato n. 1541 – *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*

Osservazioni

Art. 9 (Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

L'articolo in oggetto dispone l'istituzione di uno strumento finanziario (concessione di mutui a tasso agevolato) a favore degli enti pubblici titolari di edifici adibiti ad attività scolastica, finalizzato alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico sui medesimi edifici.

Tale strumento si sovrappone in parte a quello avente analoga finalità e modalità operative istituito dall'art. 15 del dlgs 46/2013, e in quanto tale determina una discriminazione rispetto alle tipologie di intervento ammesse ad usufruire esclusivamente del Fondo nazionale efficienza energetica di cui all'art. 15 del decreto anzidetto.

Per quanto concerne l'efficacia dello strumento proposto, si rileva come il semplice accesso a finanziamenti a tasso agevolato non risolve il problema della scarsa capacità di indebitamento degli enti pubblici titolari degli edifici in oggetto e conseguentemente non appare in grado di ottenere risultati significativi.

Emendamenti proposti:

Emendamento 1)

All'art. 9, comma 4, dopo le parole "Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato" aggiungere le parole "alle società di servizi energetici (ESCO) per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sulla base di contratti di servizio energia e di formule di finanziamento tramite terzi, nonché.."

Motivazione:

l'emendamento proposto mira ad accrescere l'efficacia dello strumento proposto, consentendo agli enti pubblici di realizzare gli interventi proposti avvalendosi di società di servizi energetici (ESCO) e di strumenti di finanziamento tramite terzi.

L'emendamento proposto ripropone quanto già previsto per analoghe fattispecie dagli art. 5 e 15 del dlgs 46/2013

Emendamento 2)

All'art. 9, dopo il comma 10, è inserito il seguente comma 11:

*Associazione di diritto privato costituita
con atto notarile ai sensi dell'art. 36 C.C.*

Sede legale: Piazza Trento, 13 - 20135 Milano
Amministrazione e corrispondenza:
Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano
tel. 02.45.41.21.18 fax 02.45.41.21.20
segreteria.generale@airu.it www.airu.it



IL PRESIDENTE

incomprensibile la volontà di far pagare i corrispettivi di trasmissione e distribuzione anche sull'energia che non ha usufruito di tale servizi.

In proposito si segnala che persino l'Aeegsi, nell'ambito del procedimento di definizione della delibera 578/2013, aveva riconosciuto l'irrazionalità di una simile disposizione, e si era quindi "limitata" a segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di rivedere le modalità applicative degli oneri generali di sistema, auspicandone un trasferimento sulla fiscalità generale, sia per questioni di equità distributiva sia per ovviare alle problematiche tecniche e organizzative conseguenti alla eventuale necessità di misurare l'energia consumata dai clienti finali posti internamente a tali sistemi.

Sotto il profilo economico si evidenzia come la misura proposta comporti un aggravio di spesa per i clienti finali facenti parte di tali sistemi stimabile, per i sistemi in media tensione, nell'ordine dei 10 €/MWh, corrispondenti ad un + 7 % del costo totale dell'energia sopportato da tale categoria di consumatori.

Per quanto concerne i beneficiari di tale maggior gettito, si evidenzia che oltre la metà dello stesso andrà a beneficio dei gestori della rete di trasmissione e di distribuzione, e meno della metà andrà a beneficio dei clienti finali pmi tramite riduzione delle voci di costo corrispondenti agli oneri generali di sistema.

A ben vedere la misura proposta arreca un forte danno economico (200 M€) ad alcune categorie di consumatori (quelli facenti parte dei sistemi RIU/SEU/SESEU), a fronte di un modesto beneficio per i gestori di rete (120 M€) e di un insignificante beneficio (80 M€) per le pmi beneficiarie dei provvedimenti di cui all'art. 23 del decreto

La misura proposta introduce inoltre un ulteriore livello di complicazione nel già complesso sistema tariffario del servizio elettrico, rendendo indispensabile il rilievo e la contabilizzazione dei consumi interni ai sistemi in oggetto, con una incredibile commistione di competenze, all'interno di stabilimenti industriali privati.

Sotto il profilo dell'opportunità politica di tale misura, si rileva come la stessa getti una seria ipoteca sul futuro di quegli operatori industriali che, in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea, hanno individuato nell'efficienza dei sistemi di autoproduzione uno strumento per ridurre i costi di produzione e conseguentemente migliorare la propria competitività.

A maggior ragione, la previsione di cui al comma 4, con la sua indeterminatezza circa i valori delle aliquote di applicazione degli oneri generali che potranno essere applicate ai sistemi efficienti d'utenza realizzati successivamente al 31/12/2014, costituisce una minaccia sufficiente a scoraggiare qualsiasi nuova iniziativa in tal senso.

Per quanto concerne i commi 5 e 6, si segnala come le disposizioni contenute negli stessi si muovono in direzione opposta alle esigenze di semplificazione e snellezza burocratico-amministrativa di cui tutto il Paese sempre più necessita.

Emendamenti proposti:

Emendamento 1)

L'art. 24 è soppresso

Motivazione :

*Associazione di diritto privato costituita
con atto notarile ai sensi dell'art. 36 C.C.*

Sede legale: Piazza Trento, 13 - 20135 Milano
Amministrazione e corrispondenza:
Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano
tel. 02.45.41.21.18 fax 02.45.41.21.20
segreteria.generale@airu.it www.airu.it



IL PRESIDENTE

L'articolo introduce modifiche normative che compromettono la redditività di interventi realizzati precedentemente alla data di pubblicazione del decreto, impone il pagamento di corrispettivi per servizi non utilizzati né potenzialmente utilizzabili, disincentiva la realizzazione di nuovi sistemi efficienti d'utenza così contravvenendo gli indirizzi della politica energetica nazionale e comunitaria in tema di promozione dell'efficienza energetica e di generazione distribuita.

In alternativa si propone il seguente emendamento:

Emendamento 2)

- Riformulare il comma 2 in modo da escludere l'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete dal pagamento dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione nonché delle parti variabili degli oneri generali di sistema di cui al comma 1;
- Riformulare il comma 3 in modo da escludere l'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete dal pagamento dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione di cui al comma 1;
- Al comma 3 sostituire le parole " 5 per cento" con le parole " 10 per cento";
- Eliminare il comma 4;
- Eliminare il comma 6.

Motivazione:

L'emendamento proposto mira a ristabilire il corretto rapporto tra la fruizione di un bene e il pagamento del corrispondente corrispettivo, a tutelare la redditività degli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto, a definire un quadro certo per quanto riguarda gli investimenti che verranno realizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto. L'eliminazione del comma 6 è proposta per evitare ulteriori inutili complicazioni del sistema tariffario.

Art. 25 (Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)

L'attuale formulazione dell'articolo lascia intendere che i nuovi corrispettivi spettanti al GSE saranno applicati anche alle iniziative già in essere, con ciò violando la certezza del diritto per quanto concerne i contratti già in essere.

Si propone di limitare l'applicazione dei nuovi corrispettivi alle sole iniziative che saranno realizzate successivamente all'approvazione da parte del MISE delle tariffe proposte dal GSE.

Art. 34 (Abrogazioni e invarianza finanziaria)

Emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera h):

*Associazione di diritto privato costituita
con atto notarile ai sensi dell'art. 36 C.C.*

Sede legale: Piazza Trento, 13 - 20135 Milano
Amministrazione e corrispondenza:
Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano
tel. 02.45.41.21.18 fax 02.45.41.21.20
segreteria.generale@airu.it www.airu.it



IL PRESIDENTE

h) l'articolo 10, comma 17, lettera b), l'articolo 10, comma 17, lettera d), l'articolo 10, comma 18, secondo periodo del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, in attesa di pubblicazione, sono abrogati.

Motivazione:

l'articolo 10, comma 17, lettera b) del dlgs in oggetto attribuisce all'Aeegsi il compito di stabilire i criteri per la determinazione della tariffe di allacciamento delle utenze alla rete di teleriscaldamento, con ciò assumendo che il teleriscaldamento sia un servizio di pubblica utilità soggetto al potere regolatorio dell'Aeegsi. La disposizione in questione mina la libertà di impresa nel settore del teleriscaldamento e contrasta con quanto rilevato dall'AGCM nell'ambito dell'indagine conoscitiva IC46 circa l'opportunità di lasciare alla libera negoziazione delle parti tanto la definizione dei prezzi di fornitura del calore quanto la definizione dei prezzi e delle condizioni di allacciamento.

L'articolo 10, comma 18, secondo periodo del dlgs in oggetto estende al teleriscaldamento i poteri di controllo, ispezione e sanzione affidati all'Aeegsi dalla legge 481/1995 per i servizi di pubblica utilità. Tale disposizione è in contrasto con quanto disposto dall'art. 10, comma 17 dello stesso dlgs che affida all'Aeegsi il solo compito di definire, sulla base di indirizzi non ancora formulati da parte del Mise e senza alcuna attribuzione dei poteri di cui alla legge 481/1995, alcune norme di carattere generale inerenti la qualità del servizio di teleriscaldamento e le modalità di pubblicazione dei prezzi di fornitura del calore da parte dei gestori degli impianti. Inoltre, stante il mancato inquadramento del teleriscaldamento tra i servizi di pubblica utilità, non si ritiene che ad esso sia applicabile alcuna delle disposizioni di cui alla legge 481/1995.

Milano, 10 luglio 2014

Ing. Fausto Ferraresi

*Associazione di diritto privato costituita
con atto notarile ai sensi dell'art. 36 C.C.*

Sede legale: Piazza Trento, 13 - 20135 Milano
Amministrazione e corrispondenza:
Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano
tel. 02.45.41.21.18 fax 02.45.41.21.20
segreteria.generale@airu.it www.airu.it